

CAT - COMITATO ASSOCIAZIONI TUTELA

Segreteria: c/o UILDM, Via Bufalini 3, 60023 Collemarino (An). Tel. e fax 0731-703327 e mail: segreteriaecatmarche@gmail.com

Aderiscono: *Aism Regionale, Alzheimer Marche, Anffas Jesi, Anglat Marche, Ass. La Crisalide, Angsa Marche, Fondazione Paladini, Ass. Il Mosaico, Gruppo Solidarietà, Centro H, Tribunale della salute Ancona, Uildm Ancona, Aisla Ascoli Piceno, Anteas Jesi, Fondazione Arca, Senigallia.*

Ancona, 25 marzo 2014

- Presidente e membri V Commissione

Oggetto: Dgr 219-2014. Criteri legge 18/96. Proposte di modifica

In riferimento alla dgr in oggetto si ripropongono alcune delle osservazioni inviate in occasione della predisposizione dei criteri 2012-13 e successivamente se ne aggiungono altre.

- **Al punto B dell'allegato A**, "I soggetti ultrasessantacinquenni beneficiano esclusivamente delle provvidenze previste agli articoli 12, comma 1, lettera **a**, comma 1 e), 20 e 21, comma 1, lettera b).

- **L'articolo 12 comma 1, lett. a), Assistenza domiciliare domestica**, aggiungere. "Nel caso di utenti ultrasessantacinquenni già inseriti in questo servizio, lo stesso – previa valutazione Umea – può continuare ad essere fruito".

Motivazione. La permanenza del contributo permette ai Comuni di poter continuare a ricevere un contributo ai fini della erogazione dell'assistenza.

Per quanto riguarda i Centri socio educativi riabilitativi, abbiamo motivato, <http://www.grusol.it/apriSociale.asp?id=658> le ns perplessità rispetto alle indicazioni tariffarie, ribadiamo che gli attuali CSER sono rivolti a soggetti con "grave deficit psicofisico" ed è evidente che la presenza di soggetti non gravi rappresenta criterio di inappropriatezza: il "non grave", secondo le disposizioni della legge 20/2002, deve fruire di altri percorsi, non quello di una struttura ad alta protezione come il Centro diurno.

Sempre in riferimento a questa tipologia dei servizi chiediamo le seguenti modifiche:

- **L'articolo 12 (trasporto)** nella parte in cui vengono stabilite le spese messe a finanziamento per il trasporto.

Vengono parimenti ammesse a finanziamento le spese per il trasporto qualora sia svolto dalla famiglia o dallo stesso disabile con propri mezzi o con mezzi pubblici, esclusivamente per le seguenti tipologie:

c) frequenza al Centro Sociale di Aggregazione e al Centro Socio-Educativo Riabilitativo diurno; in riferimento a quest'ultimo, solo nel caso in cui il trasporto non sia compreso nelle prestazioni garantite dal Centro stesso.

L'indicazione, "solo nel caso in cui il trasporto non sia compreso nelle prestazioni garantite dal centro stesso", è errata, in quanto il Regolamento 3-2006, prevede espressamente che il "servizio trasporto" sia tra quelli garantiti dal Cser. D'altra parte non potrebbe essere altrimenti in quanto senza assicurazione del trasporto per molti utenti sarebbe impossibile fruire del Centro. Si chiede pertanto di apportare la seguente modifica **"nel caso in cui la famiglia scelga autonomamente – in accordo con l'ente titolare del servizio – l'accompagnamento del congiunto presso il Centro"**.

In questo modo verrebbe fatto salvo l'obbligo di assicurazione del servizio insieme alla possibilità, per casi particolari (in accordo con l'ente titolare), di accompagnamento autonomo.

- **l'articolo 13 (Cser) nella parte riferita ai Coordinatori**. La disposizione non definisce una dotazione oraria minima di coordinamento, ma solo un criterio di finanziamento (tetto max di un'ora per utente). Ciò significa che in un Centro – con questa formulazione – si potrebbe avere anche una sola ora settimanale di coordinamento (che è obbligatorio secondo il Regolamento 3-2006, ma del quale non se ne definisce l'entità). I criteri 2008-2012 (troppo spesso disattesi), prevedevano un monte ore settimanale non inferiore a 15 ore. Riteniamo irrinunciabile la definizione minima oraria settimanale di coordinamento. Proponiamo pertanto la seguente modifica. **“coordinatore: ogni centro è tenuto ad assicurare (e la Regione concorre al finanziamento) un minimo di 9 ore settimanali di coordinamento nel caso di capacità recettiva fino a 12 utenti; e di 15 ore per capacità recettiva superiore”.**

- **D. Modalità di impiego delle risorse**. Al fine di evitare che la cifra residua renda marginale il contributo regionale (ricordiamo a questo proposito che grazie al lavoro di questo Comitato era stato previsto, nel 2009, un fondo annuo aggiuntivo vincolato pari a 1.750.000 per il sostegno alla domiciliarità, poi confluito nel fondo indistinto della 18) chiediamo che (al pari dei CSER) anche per gli interventi (art 12) di sostegno alla domiciliarità (assistenza domestica ed educativa) e per l'integrazione scolastica (art. 14), venga fissata una percentuale fissa di contributo con conseguente certezza di finanziamento per gli enti locali

cordiali saluti

Per Comitato
Fabio Ragaini

